

Una nota Ifel che tiene conto della minore produzione causata chiusura dei locali

# Il virus abbatte la tassa rifiuti


## I comuni possono concedere riduzioni Tari ai negozi

DI SERGIO TROVATO

I comuni possono concedere riduzioni della Tari in seguito all'emergenza pandemica che ha comportato anche una minore produzione di rifiuti da parte delle attività commerciali, e più in generale delle utenze non domestiche, ancorché queste agevolazioni non siano previste espressamente dalla legge e gli enti non abbiano sostenuto dei costi decisamente minori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sia sotto forma di tassa sia di tariffa corrispettiva. Lo ha chiarito l'Ifel con una nota del 24 aprile scorso.

L'Ifel con la nota sopra citata ha dato delle indicazioni ai comuni in ordine al potere di concedere agevolazioni Tari a causa della pandemia. Si tratta di benefici atipici per le utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere le attività o le hanno esercitate in forma ridotta a causa dell'emergenza determinata dalla pandemia Covid-19. Le

agevolazioni potrebbero essere ascritte a una categoria di tipo «misto». Per l'Istituto di finanza locale dell'Anci, infatti, «non è possibile inquadrarle tra le riduzioni tipiche, in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie - è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili». Del resto, «il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie». Le riduzioni tariffarie possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale, con deliberazione da adottare entro il prossimo 30 giugno. Le risorse utilizzabili per questo scopo possono derivare da maggiori entrate riscosse a seguito della lotta all'evasione, da avanzi di amministrazione o da «altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente». Infine, nella nota viene precisato



che sarebbe opportuno «stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica».

L'Ifel fa una disamina delle agevolazioni tipiche previste dalla legge. Va ricordato che mentre per la Tarsu i comuni avevano la facoltà di prevedere agevolazioni fiscali, sempre

che avessero anche le risorse per finanziarle e non incidessero sui contribuenti soggetti al prelievo, con l'istituzione della Tari, invece, il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso sull'intera platea dei contribuenti e di finanziarle con l'iscrizione in bilancio delle relative spese come autorizzazioni di spesa. In effetti, le spese non coperte

rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Con regolamento possono essere deliberate esenzioni e riduzioni tariffarie tipiche per particolari situazioni individuate dalla legge: occupante unico dell'immobile, attività stagionali e via dicendo. Ma devono essere comunque coperti i costi del servizio. Per ogni contribuente che non paga o paga di meno, se le agevolazioni non vengono finanziate, ci sono altri soggetti che devono sostenere un esborso maggiore. La riduzione tariffaria può essere riconosciuta in presenza di determinate circostanze in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti.

— Riproduzione riservata —



DOGANE/ Note Agenzia: non solo trasportatori

## Slittano i diritti per tutti gli importatori

DI GRAZIANO G. VISENTIN

L'Agenzia delle dogane, con sue note nn. 121877/RU e 121878/RU del 21 aprile ha aperto per tutti gli importatori la possibilità di applicazione dell'art. 112, comma 3, del Cdu, secondo cui «le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale». È stata la stessa Commissione europea (D.G. Taxation and custom Union) con nota dell'8 aprile 2020, ad incoraggiare gli Stati membri a ad applicare l'articolo 112. Accogliendo la richiesta avanzata dagli operatori l'Agenzia ha accordato l'applicazione dell'art. 112 del Cdu ed ha disposto che lo slittamento dei versamenti dei diritti doganali, Iva compresa alla luce dell'agevolazione prevista dall'art. 92, comma 3 del dl 18/2020, prevista originariamente, secondo l'Agenzia, per gli autotrasportatori, torni applicabile a tutti gli importatori. Nella seconda delle note su indicate, è testualmente detto che viene concessa: «La proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020 agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una

diminuzione di fatturato (...). Non si può non osservare che il citato articolo 92, comma 3, prevedeva che «(...) i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 aprile 2020 (...) sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi». Conseguentemente i versamenti dei diritti doganali in scadenza il 23 marzo venivano prorogati il 23 aprile. Ciò valeva, in origine per i soli trasportatori, ora, alla luce dell'assimilazione su citata, ciò vale per tutti gli importatori. Di talché i pagamenti che questi dovevano effettuare il 23 marzo, in ragione della proroga dall'art. 92, 3° comma, si devono considerare prorogati al 23 aprile. Pertanto, gli importatori ora possono versare il 23 maggio anche quelli originariamente scaduti il 23 marzo e già allora prorogati al 23 aprile. Purtroppo gli importatori «non trasportatori» si sono visti negare il beneficio della sospensione per il versamento del 23 marzo. Non si concorda con tale interpretazione; non è infatti logico che, da un lato, si citi espressamente lo slittamento previsto all'art. 92, 3° comma del dl 18/2020, che reca con sé la proroga di 30 giorni (compreso il versamento scadente il 23 marzo 2020) e dall'altro, si possa negare l'esistenza di quest'ultima, facendo decorrere la proroga, per gli importatori tutti, solo dal 23 aprile 2020.

— Riproduzione riservata —

DRE LOMBARDIA SULLA COSTRUZIONE PRIMA CASA

## Iva agevolata per appalti

Disco verde all'Iva agevolata sul contratto d'appalto per la costruzione della nuova «prima casa», purché il contribuente proceda alla vendita dell'abitazione precedente entro un anno dalla fine dei lavori. È quanto emerge da una recente risposta ad interpellato fornita dalla direzione regionale della Lombardia dell'agenzia delle entrate (prot. 904-72/2020), che riconosce dunque applicabile il comma 4-bis della disciplina sull'agevolazione «prima casa», che consente l'acquisto agevolato in deroga al requisito della «non possidenza», anche nel caso in cui il nuovo alloggio non sia acquistato, ma edificato su un suolo di proprietà dell'interessato. Con il comma 4-bis, inserito dalla legge n. 208/2015 nella nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del dpr n. 131/86, è stato previsto che l'agevolazione tributaria si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato precedentemente con l'agevolazione, a condizione che quest'ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. Se questa condizione non si realizza, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d'imposta. In sostanza, la disposizione, stabilisce che ai fini della verifica dei requisiti di accesso previsti dalla nota II-bis non si tiene conto della «prima casa» già posseduta dal contribuente al momento dell'atto, a condizione

che questa venga rivenduta entro un anno dalla data dell'atto stesso. Nella circolare n. 12/2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che tale disposizione vale anche per l'applicazione dell'Iva del 4%. L'interpellato presentato alla direzione lombarda mirava a chiarire se la disposizione potesse applicarsi anche ai contratti d'appalto per la realizzazione, su un suolo di proprietà, di un'abitazione da destinare a residenza familiare da parte di un contribuente già proprietario, insieme al coniuge, di un alloggio acquistato con l'agevolazione «prima casa», qualora tale alloggio sia alienato entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori della erigenda abitazione. Analizzata la questione, sulla quale non constano finora interventi ufficiali dell'agenzia delle entrate, la direzione regionale ha ritenuto che l'aliquota Iva del 4% possa trovare applicazione, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa sull'agevolazione «prima casa», anche nel caso prospettato. Riguardo al computo di tale termine annuale, l'amministrazione ritiene che lo stesso decorra, nel caso di contratto di appalto, dalla data di consegna del nuovo immobile realizzato, la cui effettiva ultimazione va attestata dal direttore dei lavori, come precisato nella circolare n. 19/2001 in relazione al credito d'imposta per il riacquisto. L'agenzia puntualizza infine che, sebbene non sia previsto normativamente, l'immobile deve essere ultimato entro il termine per esercitare il potere di accertamento.

Roberto Rosati

— Riproduzione riservata —